Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento, organizzazione e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni (DL PA 2025)

Titolo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

(Disposizioni per l'attrattività della pubblica amministrazione verso i giovani e per il superamento del precariato)

ART. 1

(Misure urgenti per l'attrattività dei giovani)

1. Al comma 1, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodo: *«Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate.* **Assunzione tempo determinato specializzazione tecniche (versione concordata con MIM).** *Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del precedente periodo, le amministrazioni di cui al comma 1 e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.* **(utilizzo PA 110 e lode per sostegno alla formazione universitaria dei diplomati ITS)**

ART. 2

(*Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione*)

1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano**,**

nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di operati specializzati effettuate dall'Agenzia Industrie Difesa **attraverso i concorsi banditi** ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché **per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. (possibilità stabilizzazione operati assunti per concorso con contratti apprendistato e formazione lavoro AID e precari PNRR Interno).**

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2024-2026, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, può assumere a tempo indeterminato n. 15 unità di personale **non dirigenziale**, convertire in posti di ruolo 10 delle 20 posizioni a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 347, legge 30 dicembre 2018, n. 145**, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.** I bandi possono prevedere la valorizzazione del personale che al 31 dicembre 2025 abbia maturato almeno 3 anni di servizio presso l'Autorità, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili. ovvero procedere per il personale non dirigenziale **con le modalità di cui all'articolo** 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sempre nel predetto limite del 50 per cento dei posti disponibili e fermo restando il requisito dei 3 anni di servizio al 31 dicembre 2025. Per il personale di cui al precedente periodo l'inquadramento nei ruoli avviene nella carriera e livello retributivo maturato alle dipendenze di ARERA e posseduto all'atto dell'immissione nei ruoli dell'Autorità. **L'ARERA, inoltre, può** immettere nei propri ruoli le risorse di carriera non dirigenziale di cui già si avvale, ai sensi dell'art. 1, comma 12, decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 e dell'art. 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, nell'ambito del contingente di 15 unità di personale già collocate presso l'Autorità in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche o autorità indipendenti. L'immissione nei ruoli avviene con inquadramento del dipendente nella qualifica posseduta nella amministrazione di provenienza in ragione del livello retributivo ivi maturato. (stabilizzazione giovani ARERA e personale in comando).

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, duecento unità di personale non dirigenziale a elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area Funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al **presente** comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui **al presente comma** la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 200 unità di personale dell'Area Funzionari. **Conseguentemente, a** seguito del completamento delle procedure di cui al **presente** comma, le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Agli oneri **derivanti dal presente** comma, pari a euro 5.159.159 per l'anno 2025 e a euro 10.318.317 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. (internalizzazione funzioni con riserva di posti su concorso e contestuale riduzione di spesa per esternalizzazione).

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «*Le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 5 per cento dei posti banditi per il 2025, una percentuale non inferiore al 10 per cento per il 2026, una misura non inferiore al 15 per cento a decorrere dal 2027, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali dell'anno successivo sono ridotte delle relative percentuali di cui al primo periodo. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione della presente disposizione, le amministrazioni, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo, che abbia maturato, in tali posizioni almeno 36 mesi di servizio e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Tale misura non si applica al personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.*

b) al all'articolo 35, comma 5-ter:
   1) Dopo le parole "*da leggi regionali*" sono inserite le seguenti: "*e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*
   2) Il quinto periodo è soppresso;
   3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "*Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a*

tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. In ogni caso, la mancata accettazione della proposta assunzionale da parte del candidato idoneo, comporta la sua decadenza dalla graduatoria"; modalità di utilizzo graduatorie concorsi

c) dopo il comma 5-*ter*, sono inseriti i seguenti: «*5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, nei limiti del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito; quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito; e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul portale e sul sito dell'amministrazione procedente. 5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate. 5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;* modalità di utilizzo graduatorie concorsi ordinari e per il personale educativo e scolastico

d) dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

«Art. 35.01

*1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, si svolge mediante concorsi pubblici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. I posti non coperti con il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati, ai sensi del comma 4, lettera b)**,** ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). **Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di motivate esigenze da parte delle amministrazioni interessate.***

2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle del comma 1, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche

Amministrazioni (RIPAM).

***3.** Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.*

***4**. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM):*

a) organizza le procedure selettive per l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'amministrazione, e delle altre riserve stabilite a legislazione vigente, ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, indice periodicamente concorsi unici per la copertura dei posti residui disponibili;

c) può adottare le procedure comparative di cui all'articolo 28, comma 1-ter;

d) organizza i concorsi unici per il reclutamento delle elevate professionalità per le amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

e) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 99 per le amministrazioni di cui al comma 1, previa ricognizione dei fabbisogni e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

f) organizza i concorsi unici previsti dal comma 6 per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni;

g) pubblica, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.

***5**. Al fine di garantire la transizione digitale e la sicurezza informatica nelle pubbliche amministrazioni e di migliorare la qualità dei servizi attraverso il ricorso all'intelligenza artificiale, una quota pari ad almeno il 10% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale è dedicato al reclutamento di figure, dirigenziali e non dirigenziali, con competenze specialistiche in ambito digitale**,** ivi incluse quelle dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative. Previa ricognizione dei fabbisogni tramite il Portale di cui all'articolo 35-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) organizza uno o più concorsi unici su base territoriale, fermo restando il regime autorizzatorio previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, anche in deroga ai vigenti ordinamenti professionali.*

***6**. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione per l'attuazione del*

Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), trasmette una relazione annuale al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.».

e) al comma 2, dell'articolo 35-*ter*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche della pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.*». Conseguentemente, Il comma 2, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è soppresso. (necessario per evitare criticità in materia di privacy)

f) all'articolo 38, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che partecipano con il titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai sensi del primo periodo, con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento all'espletamento della procedura entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.*»; (semplificazione riconoscimento titoli di studio)

ART. 4

(*Misure urgenti in materia di reclutamento*)

1. L'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Interpretazione autentica avvio concorsi**

2. All'articolo 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*I contratti a tempo determinato, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati in forza del presente comma, sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*». esclusione dei limiti TD per assunzioni TD per PNRR

b) al comma 3, dopo le parole «*reclutamento di personale*» sono inserite le seguenti «*non dirigenziale*». Specifica ambito applicativo riserve di posti

3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole «*dirigenziale e non dirigenziale*» sono inserite le seguenti «*in servizio presso i predetti enti*». Specifica ambito applicativo riserve **di posti**

4. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale», sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».
5. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il seguente periodo “in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017.” è soppresso e aggiungere “per l’attuazione di tali misure”. **I due commi superano una sperequazione di trattamento ingiustificata tra personale che ha svolto due distinte tipologie di servizio civile**
6. **Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di superare la procedura EUP (2021)9915, le procedure di stabilizzazione avviate all’entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse fino al 30 dicembre 2025. Intervento necessario per superamento procedura EUP (2021)9915. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025. Intervento necessario per superamento procedura EUP (2021)9915**. **Intervento necessario per superamento procedura EUP (2021)9915.**
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 **possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte. (progressioni economiche Enti di ricerca).**
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l’anno accademico 2025-2026, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 129. (utilizzo graduatorie AFAM)
9. Alle graduatorie approvate nell’anno 2024 e a quelle dei concorsi banditi nel periodo di vigenza della riduzione del turn over di cui all’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applica il limite di cui al quinto periodo dell’articolo 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **(sospensione tagli idonei in concomitanza con turn over)**

CAPO III
Misure urgenti in materia per il reclutamento di particolari categorie di personale

ART. 5
(*Disposizioni urgenti in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato*)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di implementare i processi assunzionali nella Polizia di Stato, anche alla luce dell’attuale scenario internazionale, che impone un rafforzamento dei presidi a tutela della sicurezza pubblica, con apposito provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei concorsi per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere stabilite, in deroga alla normativa di settore, secondo le previsioni di cui ai commi successivi. Nelle procedure già indette le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono ugualmente essere rideterminate purché le stesse non abbiano ancora avuto inizio. Per quanto non previsto dai commi

seguenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali si svolge con le seguenti modalità:

a) nell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, ad una batteria di test psicodiagnostici e psicometrici e ad uno o più colloqui individuali, secondo modalità e tempi previsti da apposite «Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» e da apposite «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali», adottate con provvedimento del Direttore centrale di Sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso;

b) con decreto del Direttore centrale di Sanità sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre;

c) non sono previste specifiche forme di pubblicità per la documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifiche non superiori a quella del presidente.

4. I provvedimenti adottati in applicazione del comma 1 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando di concorso.

5. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6-*bis*:

a) al comma 1 le parole "*al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'applicazione pratica presso le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza*";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole "*di cui al comma 1, i frequentatori*" sono sostituite dalle seguenti: "*, gli allievi agenti*";

2) al secondo periodo, le parole "*del primo semestre di corso il direttore della scuola*" sono sostituite dalle seguenti: "*di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale*";

3) dopo il secondo è aggiunto il seguente periodo: "*Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.*";

4) all'ultimo periodo, le parole "*all'espletamento delle attività del secondo semestre*" sono sostituite dalle seguenti: "*al semestre di applicazione pratica*";

c) al comma 3, le parole "*In deroga a quanto previsto dal comma 1,*", "*secondo*" e "*formazione ed*" sono soppresse;

d) al comma 4:

1) le parole "*Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase,*" sono sostituite dalle seguenti: "*Al termine del primo semestre,*";

2) le parole "*dal regolamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza*";

3) le parole “*ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità*” sono sostituite dalle seguenti: “*ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2*”;
4) prima delle parole “*prestano giuramento*” sono inserite le seguenti: “*gli agenti in prova*”;
5) le parole “*agli uffici*” sono sostituite dalle seguenti: “*alle articolazioni*”;
e) al comma 5, le parole “*del reparto o dell'ufficio*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell’articolazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza*” e le parole “*degli esami*” sono sostituite dalle seguenti: “*del corso*”;
f) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell’articolazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198.”;
g) al comma 7, le parole “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
2) all’articolo 24-*quater* il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.*”;
3) all’articolo 27, comma 7, le parole “*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
4) all’articolo 27-*ter*:
a) al comma 6 la parola “*applicativo*” è sostituita dalla seguente: “*operativo*”;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“*6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi viceispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198.*
6-ter. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.”.
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5:
a) al comma 3 le parole “*della durata di sei mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*di durata non superiore a sei mesi*”;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“*7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;

c) al comma 8, le parole "*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*";
2) all'articolo 20-*quater* il comma 6 è sostituito dal seguente: "*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.*";
3) all'articolo 25-*bis*:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente: "*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*";
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "*10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi viceispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*";
4) all'articolo 25-*ter*, il comma 5 è sostituito dal seguente: "*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4.*";
5) all'articolo 25-*quater*, alla lettera b), dopo le parole "*di fine corso*" sono aggiunte le seguenti: "*o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia*".
7. L'articolo 109 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, recante il giudizio di idoneità al servizio di polizia, è soppresso.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27-*ter*, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-*bis*, commi 8-*bis* e 10, del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
10. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

ART. 6

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale destinato alla funzionalità delle strutture territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei

flussi migratori e della protezione internazionale, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
3. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, i bandi possono prevedere la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori presso gli uffici del Ministero dell'interno, che ha maturato almeno un anno di servizio fino alla data del 30 aprile 2025. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.029.159 per l'anno 2025 e ad euro 8.058.319 a decorrere dall'anno 2026, di cui, rispettivamente, euro 356.009 per l'anno 2025 ed euro 712.018 a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario e per buoni pasto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 7

(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma l, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dai casi previsti dal **presente** comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.
2. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste nell'anno 2024 da autorizzare ai sensi dell'articolo 66, comma 9 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla

graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. **Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.** (misura necessaria per avvio rinnovo contratto di comparto).
4. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da realizzarsi attraverso il riordino delle carriere del personale del Corpo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. (riordino carriere VVF)
5. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole *"e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"* sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui al secondo periodo è fissato al 31 dicembre 2025".* (misura necessaria per avvio rinnovo contratto di comparto).

ART. 8

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale per il settore tecnico-logistico, aeronautico e sanitario del Corpo della guardia di finanza)

1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico e sanitario del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2029, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il medesimo Corpo è autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, non prima del 1° novembre di ciascun anno, fino a cento unità complessive annue di ispettori, cui sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.
2.I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:
a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso. Con la citata determinazione il periodo massimo di assenza di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 è stabilito in proporzione alla durata del corso di formazione;
c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico e sanitario è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale e a quello reclutato ai sensi dell'art, 15, commi da 25 a 29 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previo superamento di un ulteriore corso di qualificazione tecnico professionale.
4. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
5. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, pari a euro 498.409 nel 2025, euro 2.470.180 nel 2026, euro 3.848.832 nel 2027, euro 4.735.029 nel 2028, euro 5.167.032 nel 2029, euro 4.668.623 nel 2030, euro 2.696.851 nel 2031, euro 1.318.200 nel 2032, euro 460.448 nel 2033, euro 199.116 nel 2034 e di euro 341.342 a decorrere dal 2035, si provvede mediante ….
7. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 1, pari a euro 20.000 annui, si provvede mediante ....
8. All'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse.
9. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera *i*), le parole «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse»;
b) all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), numero 6), le parole «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse»».

ART. 9

(*Misure urgenti per il reclutamento di professionalità tecnico-scientifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la funzionalità dell'Ispra e dell'Enea*)

1. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio e caratterizzazione dell'ambiente marino, con particolare riferimento ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili *off-shore* e delle reti sottomarine di trasmissione di energia, da effettuarsi con mezzi navali dell'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è autorizzata, in favore dell'Istituto medesimo, una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. (caratterizzazione ambiente marino Enea)
2. Al fine di rafforzare l'efficienza ed efficacia delle attività affidate a ENEA, in relazione ai traguardi e agli obiettivi del PNRR, all'articolo 37, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «*Con lo statuto sono altresì disciplinate le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e formato da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno supplente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I componenti supplenti non percepiscono alcun compenso sino al loro eventuale subentro ai sensi dell'articolo 2401 del Codice civile. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni, a decorrere dalla nomina.». In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, il decreto di nomina del collegio dei revisori di ENEA è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il collegio dei revisori di ENEA in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa alla data di insediamento del collegio nominato con il decreto di cui al primo periodo. L'ENEA modifica il proprio statuto in conformità alle disposizioni di cui al presente comma. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziate nel bilancio di ENEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*.» (revisori conti Enea)

TITOLO II
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione

Capo I
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di amministrazioni centrali

ART. 10

(*Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM*)

1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato due servizi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di trenta unità di personale che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti

dal presente comma, quantificati in 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. **Rafforzamento commissione Ripam**

2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate al Centro di Formazione e studi Formez PA è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, **per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni**. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole «*fascicolo elettronico del dipendente*,» sono aggiunte le seguenti: «*oltre che per le finalità di cui all'art. 35.01 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopro di lucro.*».

ART. 11

(Misure di riorganizzazione delle strutture del Ministero delle imprese del made in Italy e per gli investimenti strategici esteri e nazionali)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo le parole "è costituita una segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: ", cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e"; dopo le parole "i compiti inerenti" sono aggiunte le seguenti: "al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza rivolti alle imprese estere, diversi da quelle attribuite all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*,".

2. All'articolo 30, comma 1-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al primo periodo, le parole "le finalità di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti "coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento oggetto del procedimento di cui al comma 1, e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione, " e le parole "cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, ed a cui è assegnato un dirigente di livello non generale"; il secondo periodo è soppresso;

3. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «biennio 2023 - 2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023- 2025»

b) al quarto periodo, le parole "due incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "un incarico dirigenziale".

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 313.691,76 a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, da euro 3.069.784 a 2.743.270. Conseguentemente,

al predetto articolo 26, comma 2, il numero "50", riferito alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico, è sostituito con il numero "43".
5. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "esteri" è soppressa;
b) al comma 2, la parola "esteri" è soppressa e dopo le parole "programmi di investimento diretto" sono inserite le seguenti: ", anche esteri,".
6. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, le parole "*fino a 150 milioni*" sono sostituite con le parole "*fino a 260 milioni*". (ILVA)
7. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Strategico Mattei di cui al decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonché della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 è istituito il programma "Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile" finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico e percorsi di formazione e sostegno in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale in conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. (Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile nell'ambito del Piano Mattei)

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

ART. 12

(*Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome*)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «*le unioni di comuni*» sono aggiunte le seguenti: «*nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016*».
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole «*superiore a 100.000 abitanti*» sono aggiunte le seguenti: «*e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)*». (possibilità nomina DG nei capoluoghi di provincia del cratere del sisma)
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.». (aspettativa per personale in diretta collaborazione delle regioni)
4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "funzioni di stazione appaltante", sono sostituite con le seguenti "funzioni di centrale di committenza.". **(Mimit – Lampedusa)**
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17 *octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. (MASE per Regioni)

ART. 13
(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall'Albo con applicazione dell'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all'Albo di competenza. Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 anni dall'iscrizione, è comunque cancellato dall'Albo con applicazione del predetto articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Per i segretari che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti all'Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, il comma 1 si applica a decorrere dalla predetta data.
3. Le cancellazioni disposte ai sensi dei commi 1 e 2 si aggiungono alle assunzioni di segretari autorizzabili secondo la normativa vigente. (cancellazione segretari comunali dall'albo in caso di inerzia/inattività)**.**
4. L'utilizzo del personale del contingente di cui al comma 2, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. **203** 53, in servizio alla data del 31 dicembre 2024 presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad essere impiegato presso il predetto Dipartimento fino al conferimento di incarico da parte di un comune o di una provincia e comunque non oltre il 30 aprile 2025. **(segretari comunali "a disposizione" impiegati presso PCM-DFP)**
5. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti. (utilizzo risorse erogate ai piccoli comuni per i segretari comunali, ma non utilizzate)

ART. 14

(*Interventi di riqualificazione urgenti per fronteggiare l'emergenza housing sociale nelle ex baraccopoli della città di Messina)*

1. Allo scopo di consentire la realizzazione di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza abitativa connessa al risanamento, alla bonifica, nonché alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento alla Regione Siciliana, in attuazione delle disposizioni degli articoli 32 e 33 dello Statuto Speciale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al Comune di Messina, degli immobili di proprietà dello Stato, siti nel medesimo comune, denominati ex caserma Nervesa, ex caserma Masotto, ex Polveriera Camaro e delle aree demaniali limitrofe funzionali allo scopo, nell'ambito di una pianificazione concertata tra il suddetto Comune, il Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi del citato articolo 11-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e l'Agenzia del Demanio, la stessa Agenzia è autorizzata a procedere alla consegna dei predetti immobili statali in favore del Comune di Messina e del Commissario di Governo per realizzare le attività di riqualificazione di rispettiva competenza. Nell'ambito della medesima pianificazione integrata, il Comune di Messina consegna all'Agenzia del Demanio, nelle more del definitivo trasferimento, quote di aree e compendi di proprietà comunale da destinare a soluzioni logistiche per le Pubbliche amministrazioni centrali sulle quali l'Agenzia può avviare la relativa progettazione e realizzazione. (nuovo testo MEF del 24.01)

ART. 15

(*Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023*)

1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'art. 20-sempties, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, i medesimi enti locali sono autorizzati, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024, a provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i

rispettivi periodi di servizio, il Commissario Straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-bis, è autorizzato a provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le Amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al comma 4 del citato articolo 20-ter le parole "*di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali*" sono sostituite dalle seguenti: "*delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle Università*".

TITOLO III

Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

Capo I

Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

ART. 16

(Disposizioni urgenti per il potenziamento degli strumenti informatici del Ministero dell'interno e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti in capo allo sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale, comunicandone gli esiti.

2. Per il potenziamento delle attività di polizia economico finanziaria svolte per la prevenzione e la repressione degli illeciti perpetrati, anche a bordo treno, sulla rete ferroviaria, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può stipulare apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al fine di definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le procedure di accesso, anche in modalità federata, da parte del medesimo Corpo alle informazioni presenti nelle banche dati gestite dai citati enti e società afferenti al traffico passeggeri e merci.» (art. 27 ddl – mef 22 gennaio ore 7.47)

3. All'articolo 13-*ter*, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «e al reparto della Guardia di finanza territorialmente competenti». (Mef mail 22 gennaio ore 7.47)

ART. 17

(Disposizioni in materia di ordinamento militare e di organizzazione del Ministero della difesa)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 215, comma 1-ter, la parola «docente» è sostituita con la seguente: «scolastico»;

b) all'articolo 884, al comma 2, dopo la lettera i-*bis*), è aggiunta la seguente:

«i-*ter*) aspettativa sindacale non retribuita.»;

c) all'articolo 913-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Salvo non sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa.».

d) all'articolo 2243-*bis*:

1) al comma 3, la parola «2010», è sostituita con la seguente: «2016»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;

e) all'articolo 2243-*ter*, comma 2, la parola «2010», è sostituita con la seguente: «2016».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "dall'anno 2025"; e le parole "nel 2024" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Accompagnatore militare grandi invalidi

3. Tenuto conto della necessità e urgenza di potenziare gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa nella grave crisi internazionale in atto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, possono assegnare a supporto, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, le necessarie unità di personale militare non dirigente e dirigente, cui possono essere affidati, compatibilmente con il grado rivestito, gli incarichi previsti dal Capo I del Titolo II del Libro primo del Testo unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 nonché la direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Al personale di cui al primo periodo, è corrisposto, a carico della Forza armata di appartenenza, il trattamento economico previsto per le qualifiche

corrispondenti, ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario. (utilizzo personale militare negli uffici di diretta collaborazione MOD)

4. All'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole «*annessi al presente decreto*.» sono aggiunte le seguenti: «*L'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1) può essere diretto anche da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate*.». (patridife)

ART. 18

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

1. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), ente del Servizio Sanitario Nazionale, individuato quale Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario dal decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 dell'8 novembre 2012, sono attribuite le funzioni di unico Ente accreditante per il riconoscimento di percorsi formativi propedeutici all'attività di mediatore culturale in ambito sanitario e socio-sanitario, erogati da *provider* pubblici e privati sul territorio nazionale. (funzioni INMP)

ART. 19

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a realizzare nuovi centri di ricerca, produzione, assistenza protesica e/o riabilitativa, garantendo un'equilibrata distribuzione delle sedi sul territorio nazionale e tenendo conto del fabbisogno di servizi dei propri assistiti. Per la realizzazione delle suddette finalità e in relazione anche alle esigenze di garantire l'integrità, l'efficacia e la continuità delle prestazioni specialistiche riabilitative proprie nonché quelle del Servizio sanitario nazionale, l'Istituto è autorizzato a valutare, in via eccezionale, l'acquisizione di complessi aziendali, anche sottoposti ad una procedura di amministrazione straordinaria, eventualmente attraverso l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 11 ter, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Ai fini del presente articolo non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio dell'Istituto nei limiti delle disponibilità previste dall'art. 65 della legge n. 153/1969.

ART. 20

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-*bis*. Il personale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all’ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.
3-*ter*. L’Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-*bis* in conformità con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L’ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall’utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate tra l’altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L’ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati potranno essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l’identificazione dell’interessato.».
2. All’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, **pure** in servizio, in ragione della funzione del comitato **anche** di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza”*. **Anche per coadiuvare nell’attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, è ricostituito presso l’Agenzia delle entrate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.** (composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali)

Art. 21
(Cabina di regia TUF)

1. Allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 4 marzo 2024, n. 21 e delle eventuali ulteriori deleghe in materia, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato e composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Coerentemente con le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese e provvede:

***a*) all'effettuazione di studi e analisi dell'ecosistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche mediante l'acquisizione di dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;**

***b*) a promuovere il coordinamento e il confronto tra i diversi enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico o privato competente;**

***c*) a promuovere l'elaborazione di un Piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali, e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche dello stato di avanzamento.**

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente di livello generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere ricompreso anche il personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma *(valutare)*. All'atto del collocamento fuori

ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite di spesa di cui al comma 5.

4. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e, in aggiunta al contingente ivi previsto, può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi incluso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3.

5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di cui all' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti e consulenti di cui al comma 3, sesto periodo, nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a _____ (oneri contingente comma 3, primo periodo + 1.300.000 annui per funzionamento e consulenti e Consiglio tecnico scientifico) a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 22

(*Misure urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici*)

1. All'allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2:

1) al comma 3:

1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: *«b) sei magistrati amministrativi di cui tre con qualifica di Consigliere di Stato e tre con qualifica di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021»*

1.1) Alla lettera f), la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentatré»;

b) All'articolo 8:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere di cui all'articolo 47* ***del presente decreto e*** *all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00). L'esame del progetto da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione Speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui al comma 1, lettera e), "5) imprevisti", dell'allegato I.7 al* ***presente*** *Codice»;*

2) Al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «*d) dalle entrate derivanti* ***dall'applicazione delle disposizioni*** *di cui al comma 2-bis»*.

ART. 23

(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

1. Il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso

2. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità a medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all'articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis. Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora ricompresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto*

economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell'attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del PNRR, nonché del relativo PNC, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, ivi incluse quelle in materia di spese per il personale, si applicano a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello di inserimento del soggetto all'interno del medesimo elenco.». **(deroga all'applicabilità delle regole di contenimento e di riduzione della spesa pubblica per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, a titolarità MUR).**

3. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., le parole «*a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo*» sono sostituite dalle parole «*a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2022* ***2021*** *sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.*». **(trattamento dei commissari VIA)**

4. All'articolo 23 della legge 4 ottobre 2010, n. 183, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *«5-bis. L'inosservanza dell'adempimento relativo alla comunicazione dei dati, nel termine previsto dal comma 5, sarà considerata ai fini della valutazione della perfomance individuale del responsabile preposto all'adempimento individuato dell'amministrazione.*». **monitoraggio utilizzo legge 104/92 gennaio 13.47)**

4. Al comma 619, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole *«, rimborsi di spese»* sono soppresse. (DTD-Comitato alessandro volta)

5. Al fine di efficientare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 è sostituito dal seguente "*5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria continuativo sulla gestione previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato*". (controllo CdC su INL)

6. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità. Misura in linea con i corrispondenti obiettivi PNRR in materia di riduzione dei tempi di pagamento della PA

7. All'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: "*Al suddetto personale civile in servizio alla data del 31.12.2024, ad esclusione di quello di cui all'art. 5 comma 5, viene corrisposto dall'anno 2025 un assegno ad personam, pari al valore medio pro capite del trattamento accessorio per area di appartenenza erogato nell'anno 2022 ai dipendenti dell'Ente. La dotazione del fondo accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata quale somma algebrica del valore medio pro capite per aree riferite alle risorse stabili e variabili erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermi restando gli eventuali incrementi precedentemente determinati del fondo stesso.*" Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **(disposizioni urgenti per la liquidazione dell'Ente strumentale alla CRI).**

8. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120. **(proroga conferenza servizi in modalità asincrona)**

9. All'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente: ***«5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale Enac, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.»*** ***(salvaguardia ENAC)***

10. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ***«a) assegni fissi per il personale docente a tempo determinato e indeterminato, per il personale ricercatore a tempo indeterminato, nonché per il personale ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»*****. (scomputo oneri tempo determinato ricercatori MUR)**

ART. 24

(Evoluzione infrastruttura digitale del Paese)

1. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonchè al fine di contrastare il lavoro sommerso attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle banche dati pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società 3-I S.p.A., di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 assume la denominazione di INDATA PA S.p.A.

2. Al fine di completare l'evoluzione dell'infrastruttura digitale del Paese e razionalizzare i progetti di digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, la Società INDATA PA S.p.A. favorisce l'interconnessione e la standardizzazione a fini dell'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, anche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di disponibilità dei dati, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma assicurano la condivisione e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie.

4. Per l'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, la società "INDATA PA S.p.A" si dota, coerentemente con la strategia cloud nazionale, di un'autonoma infrastruttura tecnologica e sviluppa, eroga e gestisce moduli software interconnessi e complementari alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati in grado di facilitare l'integrazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo e l'abilitazione di casi d'uso per l'interoperabilità dei dati. I moduli di cui al presente comma, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, diventano parte integrante dell'architettura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati sono sviluppati e gestiti dalla società INDATA PA S.p.A. previo coordinamento con il Dipartimento per la Trasformazione digitale presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

5. Alla società INDATA PA S.p.A. sono trasferite la gestione e le connesse funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale:

a) del nodo "eIDAS" italiano per la circolarità delle identità digitali fra tutti gli stati membri dell'Unione europea, subentrando, a tal fine, ad Agid;

b) dell'*Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi* e dell'*Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato* di cui, rispettivamente, all'articolo 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. A tal fine, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 6-ter le parole "all'Agid" sono sostituite con le seguenti: "a INDATA PA S.p.A." e, al comma 3, le parole "dell'Agid" sono sostituite con le seguenti "di INDATA PA S.p.A.";
b) al comma 1 dell'articolo 6-quater le parole "sono affidate all'Agid, che vi provvede" sono sostituite dalle seguenti "sono affidate a INDATA PA S.p.A., che vi può provvedere"; al comma 2, le parole "all'Agid" sono sostituite con le seguenti "a INDATA PA S.p.A."; al comma 3, la parola "Agid" è sostituito con le seguenti "a INDATA PA S.p.A."

6. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola <<centrali>> è soppressa;

b) al comma 7, le parole <<tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti>> sono sostituite dalle seguenti <<d'intesa con gli istituti partecipanti e a tutela dell'autonomia di questi ultimi>> e le parole "che sono conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "che possono essere conferiti".

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 25

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)

1. L'Unione Italiana Tiro a Segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. **Al** decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, **sono apportate le seguenti modificazioni:**
a) All'articolo 25, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «*Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive*

nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le previsioni di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;

b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente: «*7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati nei ruoli del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche del medesimo dicastero e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.*».

Art. 26

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione)

1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della società Eutalia s.r.l. è prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 19 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6: il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al quinto periodo, è erogato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA.” e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.”;

b) al comma 7, dopo le parole “effetto analogo” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell’ambito convenzioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”.

4. All’articolo 12, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: “3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell’incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell’incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all’attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso omnicomprensivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinato l’entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. 3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all’attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.”.

5. Le risorse non utilizzate di cui all’articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202,00 euro, sono destinate all’imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l’importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell’imputazione dell’eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9.

ART. 27

(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)

1.Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, a decorrere dall'anno 2025 è autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa, per gli importi indicati nell'allegato A annesso alla presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma del comma 1, pari a complessivi X euro annui a decorrere dal 2025, … [A CURA DI RGS

2. Al fine di consentire all'Agenzia Italiana per la Gioventù di riconoscere ai propri dipendenti le progressioni economiche in relazione al grado di competenza professionale acquisito ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo Risorse Decentrate, di cui all'art. 49 del CNNL Funzioni Centrali in favore dell'ente, è incrementata annualmente di 93.732,51 euro a decorrere dal 2025. Le progressioni di cui al periodo precedente avvengono mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non determineranno l'attribuzione di mansioni superiori. Per le finalità previste dal presente comma, lo stanziamento del capitolo 1597 "Somma da assegnare all'Agenzia italiana per la gioventù", previsto nell'ambito della Missione 30 "Giovani e sport", Programma 30.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 93.732,51euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 93.732,51 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e corrispondente trasferimento dei fondi al capitolo 1597 dello Stato di Previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. ANSFISA procede all'inquadramento giuridico del personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che al personale di ex area I sia attribuita la corrispondente area A del CCNL comparto Funzioni Centrali-tabelle ENAC, al personale di ex area II sia attribuita la corrispondente area B e al personale di area III sia attribuita la corrispondente area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31.12.2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a 5 anni di anzianità di servizio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'Agenzia provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.